

Practice Legal Risk, Compliance & Investigations

18 settembre 2025

I delitti contro gli animali diventano reati-presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001: la prevenzione attraverso il Modello di organizzazione e gestione**Autori**

[Alessandro De Nicola](mailto:Alessandro.DeNicola@belex.com)
Alessandro.DeNicola@belex.com
tel. +39 02 771131

[Valentina Frignati](mailto:Valentina.Frignati@belex.com)
valentina.frignati@belex.com
tel. +39 02 771131

[Jacopo Taddei](mailto:Jacopo.Taddei@belex.com)
mailto:jacopo.taddei@belex.com
tel. +39 02 771131

[Megi Trashaj](mailto:Megi.Trashaj@belex.com)
megi.trashaj@belex.com
tel. +39 02 771131

1. Introduzione

Il 16 giugno 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 (Serie generale) la **Legge 6 giugno 2025, n. 82**, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*”.

La Legge è entrata in vigore il **1° luglio 2025**.

2. Il nuovo art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001

L'art. 8 della Legge 82/2025 introduce una significativa novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, includendo i delitti contro gli animali tra i reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Attraverso l'inserimento del nuovo **art. 25-undevicies** (*Delitti contro gli animali*) **nel testo del D.Lgs. 231/2001** il catalogo dei reati a fronte dei quali gli enti sono sanzionabili risulta ampliato alle seguenti fattispecie:

- art. 544-bis c.p. (*Uccisione di animali*),
- art. 544-ter c.p. (*Maltrattamento di animali*),
- art. 544-quater c.p. (*Spettacoli o manifestazioni vietati*),
- art. 544-quinquies c.p. (*Divieto di combattimenti tra animali*),
- art. 638 c.p. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*).

3. Le sanzioni

In relazione alla commissione di uno dei delitti sopra elencati si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**. Il numero minimo di quote applicabili è pari a cento, l'importo di ciascuna quota è compreso tra 258 euro e 1.549 euro (art. 10 del D.Lgs. 231/2001).

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Ne deriva che la sanzione pecuniaria per le società potrà essere compresa tra 25.800 euro e 774.500 euro.

Nel caso di sentenza di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) o di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), trovano applicazione, per una durata non superiore a due anni, le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. Il ristretto ambito di applicabilità della scriminante relativa alle ipotesi disciplinate dalle leggi speciali

All'ultimo comma del nuovo art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 il legislatore ha precisato che la disciplina sin qui sintetizzata non trova applicazione ai casi previsti dall'art. 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (R.D. 28 maggio 1931, n. 601, "**Disposizioni di coordinamento**").

Mediante tale richiamo la responsabilità dell'ente derivante dai delitti contro gli animali contenuti nel titolo IX-*bis* del Libro II del Codice penale (ovvero i reati di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqies* c.p.) **non** trova applicazione:

- **nei casi disciplinati dalle leggi speciali** *«in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali»;*
- rispetto alle ipotesi di **«manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente»** (art. 19-*ter* delle Disposizioni di coordinamento).

Tuttavia, per effetto di alcune sentenze di merito e di legittimità, **l'ambito applicativo della scriminante** di cui all'art. 19-*ter* delle Disposizioni di coordinamento **risulta particolarmente ristretto**.

Secondo la giurisprudenza, infatti, la norma in questione, lungi dal creare una «*zona franca*» di responsabilità, esclude l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali solo a condizione che le condotte siano tenute **«nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano»**

(Cass. pen. sez. III, dep. 29 aprile 2019, n. 17691, sentenza relativa a un caso di maltrattamento di animali realizzato attraverso l'uso di volatili quali esca per l'attività di pesca), «**mentre ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato**» (T. Brescia, dep. 24 marzo 2016, n. 210, sentenza relativa a un caso di maltrattamento realizzato nell'ambito di attività di allevamento e sperimentazione).

5. Conclusioni

L'inserimento dei delitti contro gli animali tra i reati presupposto impone agli enti di adottare o aggiornare i **Modelli organizzativi e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001** ("Modelli") per l'individuazione e la prevenzione del rischio di commissione di simili illeciti.

Per quanto le novità introdotte dalla Legge 82/2025 riguardino, in generale, tutte le persone giuridiche tenute al rispetto del D.Lgs. 231/2001, i settori più interessati dalla novella normativa sono quelli la cui operatività vede il coinvolgimento degli animali. A titolo esemplificativo, **allevamenti** (intensivi e tradizionali), **laboratori di sperimentazione**, aziende di **produzione di prodotti farmaceutici veterinari, zoo, acquari e parchi faunistici**, soggetti che fanno uso di animali ai fini di **intrattenimento e spettacolo, cliniche veterinarie, pet shop**, imprese che esercitano l'attività di **trasporto di animali**, scuole di **sport equestri, aziende pet friendly**, ovvero imprese che permettono la presenza di animali negli ambienti di lavoro.

A seguito di un adeguato *risk assesment*, è necessario che le società adottino specifiche misure di prevenzione e controllo volte a evitare la commissione dei nuovi reati ex D.Lgs. 231/2001, anche attraverso la formazione del personale, la definizione di procedure interne e l'adozione di codici etici appropriati.

L'adeguamento tempestivo dei Modelli è fondamentale per ridurre il rischio di responsabilità e per garantire una corretta *governance* aziendale in linea con i nuovi obblighi normativi.

Practice di Legal Risk, Compliance & Investigations

Alessandro De Nicola

Marco Giovanni Mancino

Marco Dell'Antonia

Laura Cappiello

Vincenzo Dell'Osso